

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, BROCCA, TESINI GIANCARLO, BIANCO GERARDO, FUSARO, AMALFITANO, ANDREOLI, CARAVITA, CARELLI, CHIRICO, CIRINO POMICINO, GUI, INNOCENTI, MENSORIO, PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA, RUSSO RAFFAELE, SCOTZIA, ZOSO, ABBATE, AIARDI, ALLOCCA, ANIETI GIUSEPPE, ARMELLIN, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BRICCOLA, BODRATO, CABRAS, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CATTANEI, CERIONI, CENI, CITARISTI, CITTERIO, CORDER, COSSIGA, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DE CINQUE, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNASARI, FOTI, GAITI, GALLI LUIGI, SANESE, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GITTI, GORIA, GOT TARDO, IANNIELLO, LA LOGGIA, LA MORTE, LA PENNA, LATTANZIO, LEONE, LOBIANCO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MANNINO, MANTELLA, MARABINI, MARTINI MARIA ELETTA, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, MENZIANI, MERLONI, MERZARIO, MICHELI, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISANU, PISICCHIO, PISONI, PORCELLANA, PEZZATI, PUCCI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SALVI, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TANTALO, TASSONE, TOMBESI, UR SO GIACINTO, VERNOLA, VIETTI ANNA MARIA, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 28 giugno 1979

Ordinamento della scuola non statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge intende definire l'ambito giuridico entro cui — alla luce del dettato costituzionale e del diritto internazionale — deve reggersi l'ordinamento della scuola non statale.

Materia non facile, questa, da regolare legislativamente, date le complesse implicanze che — in modo aperto o sottinteso — la condizionano. Ma nel contempo mate-

ria di vivace interesse civile se, nello spazio di questi vent'anni, vari disegni o proposte di legge sono stati avanzati alle Camere da successivi Governi e da diverse parti politiche (1).

(1) Cfr. i seguenti documenti:

1) disegno di legge n. 2100: « Norme generali sull'istruzione », presentato alla Camera dal Ministro della pubblica istruzione GUIDO GONNELLA il 13 luglio 1951;

Il fatto che nessuno dei predetti documenti sia giunto a maturazione non significa che sia ormai superato il tempo di legiferare in proposito. L'urgenza anzi si è fatta più viva, sia perché finalmente trovi attuazione il precetto costituzionale che impone una legge regolante la parità per le scuole che la chiedono, sia perché si addivenga ad un moderno ordinamento della scuola meramente privata cui una nota sentenza della Corte costituzionale ha giustamente negato l'applicabilità di superate regolamentazioni (cfr. Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 1958, *Gazzetta ufficiale* 21 giugno 1958, n. 148, edizione speciale).

E poiché i disegni e le proposte di legge più sopra citati offrono un valido materiale di riflessione a chiunque è pensoso dei problemi della scuola italiana, sarà nostra cura tenerne presenti gli aspetti più veri sia nell'articolato che propongono sia nelle autorevoli serie motivazioni che l'accompagnano.

I. — *La scuola nella Costituzione.*

Numerosi sono gli articoli del dettato costituzionale relativi alla educazione e alla scuola: non sarà inutile richiamarli, sia pure in silloge sommaria, perché completo ed esauriente risulti l'intendimento della legge fondamentale dello Stato e perché, soprattutto, la discussione in questa materia e il susseguente legiferare non

2) proposta di legge n. 564 d'iniziativa del senatore BANFI: «Parità delle scuole non statali», presentata al Senato il 3 giugno 1954;

3) proposta di legge n. 1089 d'iniziativa del senatore LAMBERTI: «Ordinamento delle scuole non statali», presentata al Senato il 14 giugno 1955;

4) proposta di legge n. 740 d'iniziativa del senatore PARRI: «Disposizioni per l'istituzione di scuole private e per la concessione della parità con le scuole statali», presentata al Senato il 14 ottobre 1959;

5) proposta di legge n. 2444 d'iniziativa dei deputati BADINI CONFALONIERI ed altri: «Disciplina della scuola non statale e degli esami di Stato», presentata il 6 agosto 1960;

6) proposta di legge n. 2550 d'iniziativa dei deputati FRANCESCHINI ed altri: «Diritti e obblighi delle scuole non statali di grado inferiore e di grado secondario classico, tecnico e artistico», presentata il 14 ottobre 1960;

abbiano come esclusivo punto di riferimento questo o quel comma della Costituzione, ma tengano presente l'intera gamma dei valori offerti sia dalla lettera sia dallo spirito di essa.

La Costituzione dunque riconosce:

a) al cittadino-alunno:

il diritto di essere istruito ed educato a cura dei propri genitori (articolo 30, § 1);

il diritto di gratuità dell'istruzione obbligatoria (articolo 34, § 2);

il diritto all'equipollenza di trattamento scolastico ove frequenti scuole paritarie (articolo 33, § 4);

il diritto, anche se inabile o minorato, alla istruzione e all'avviamento professionale (articolo 38);

il diritto a borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, § 3);

il diritto, se capace e meritevole, anche se privo di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, § 3);

b) al cittadino insegnante:

il diritto di libero insegnamento dell'arte e della scienza (articolo 33, § 1);

c) alla famiglia (genitori):

il dovere-diritto di istruire ed educare i figli (articoli 29 e 30);

7) disegno di legge n. 2087: «Apertura di scuole e istituzioni di educazione da parte di enti e di privati», comunicato al Senato il 23 febbraio 1967;

8) proposta di legge n. 2292 «Ordinamento della scuola non statale» presentata alla Camera l'11 giugno 1973 d'iniziativa dei deputati Giordano ed altri. Tale proposta è stata ripresentata nella VII legislatura, il 5 luglio 1976, come proposta di legge n. 3.

Inoltre quattro schemi di disegno di legge furono successivamente elaborati dai Ministri della pubblica istruzione ERMINI (primi mesi del 1955; schema rimasto riservato), ROSSI (1956; divulgato anche a mezzo stampa, cfr. *Il Messaggero* del 4 aprile 1957), MEDICI (1959; nominata una commissione consultiva per la scuola non statale, il testo preparato fu recepito nella proposta di legge FRANCESCHINI), BOSCO (che fece elaborare un testo fra il 1960 e il 1961; anche questo schema è rimasto riservato).

il diritto di essere agevolato nell'adempimento dei compiti (anche educativi) con misure economiche ed altre provvidenze (articolo 31, § 1);

d) agli enti e privati:

il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato (articolo 33, § 3);

il diritto ad ottenere la parità — se richiesta — alle condizioni previste dalla legge (articolo 33, § 4);

il diritto alla piena libertà delle scuole paritarie (articolo 33, § 1 e 4).

Perché la legislazione in materia di scuola possa dirsi veramente costituzionale, è necessario che abbia a rispettare tutti i suddetti articoli della Costituzione.

II. — Scuola e diritto internazionale.

Se dal diritto costituzionale la nostra attenzione si volge al diritto internazionale — alle cui norme deve conformarsi l'ordinamento giuridico italiano (2) — ulteriori precisazioni possiamo ricavare ai fini della nostra indagine giuridica.

Sono dapprima impegni derivanti all'Italia in quanto membro delle Nazioni Unite, le cui comuni decisioni lo Stato italiano si obbliga ad osservare. Ora, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, emanata dall'ONU nel dicembre 1948 e successivamente accettata dall'Italia all'atto della sua ammissione alle Nazioni Unite (15 dicembre 1955), suggella i seguenti principi:

diritto di ogni individuo all'istruzione (articolo XXVI, 1);

gratuità dell'istruzione elementare e fondamentale (articolo XXVI, 1);

messa a portata di tutti dell'istruzione tecnico-professionale (articolo XXVI, 1);

accessibilità a tutti dell'istruzione superiore sulla base del merito (XXVI, 1);

(2) Articolo 10 della Costituzione italiana: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

diritto di priorità dei genitori nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli (articolo XXVI, 3) (3).

Alla luce di questi principi, non si potrà certo rimproverare allo Stato italiano di non garantire i diritti di ogni cittadino allo studio e all'istruzione, ma non altrettanto chiaramente si vede rispettato il diritto di priorità dei genitori alla scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli: sarà necessario tenerne conto nell'odierno contesto legislativo.

Altre norme di diritto scolastico ha sottoscritto l'Italia quale membro della Comunità europea. Vogliamo qui richiamare la « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché il successivo « Protocollo addizionale » alla stessa Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. All'articolo 2 di tale Protocollo viene sancito il dovere, per lo Stato legiferante in materia di istruzione, di rispettare il diritto dei genitori a che siano impartiti una educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche (4).

Si noti che la Convenzione è stata resa esecutiva con la legge 5 agosto 1955, n. 848, ed il Protocollo è stato ratificato il 13 dicembre 1957. Di conseguenza il diritto scolastico italiano dovrà adeguarsi alle clausole sottoscritte in sede europea.

(3) ONU, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:

art. XXVI. - 1) ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali... L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa a portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito;

3) i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

(4) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea, articolo 2: « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leur convictions religieuses et philosophiques ».

Un terzo documento va infine tenuto presente: la « Dichiarazione dei diritti del fanciullo » approvata all'ONU il 20 novembre 1959 con voto unanime dei 78 votanti. Fra i diritti del fanciullo ivi riconosciuti (all'alimentazione, all'abitazione, agli svaghi, alle cure mediche, alla sicurezza sociale, allo sviluppo armonico della sua personalità) ha un valore peculiare il diritto alla istruzione e la primaria responsabilità educativa e orientativa dei genitori (5). In questo anno 1979, dichiarato anno internazionale del fanciullo, sarebbe augurabile che il legislatore italiano salvaguardi queste responsabilità dei genitori, garantendo ad essi per legge la priorità di scelta della scuola per i propri figli.

III. — *Il pluralismo scolastico.*

Oltre che una garanzia nelle prescrizioni giuridiche, la libertà scolastica in uno Stato democratico deve trovare la sua attuazione di fatto nella concreta coesistenza di un sano pluralismo scolastico.

È cioè utile e necessario che, accanto ad una scuola di Stato — di cui riconosciamo la insostituibile funzione — abbia vita una sana scuola non statale con le sue diverse sperimentazioni, la sua maggior flessibilità, il suo più facile adattamento alle necessità sociali e comunitarie e la sua reale possibilità di sperimentare nuove strutture a diversi ordinamenti. Come avviene in numerosi Stati europei ed extraeuropei, una nobile gara dovrebbe suscitarsi fra scuola statale e scuola non statale, un vivace confronto di metodi, un fervido scambio di esperienze; sì da permettere non una sterile spinta a primeggiare, ma una consapevole emu-

lazione che porti a giudicare il valore effettivo della scuola non dai titoli conferiti ma dalla serietà con cui svolge la propria missione nei confronti dei giovani e della società.

E qui, onorevoli colleghi, potrebbe riprirsi il discorso sulla opportunità o meno di conservare il valore legale dei titoli di studio. Già a proposito della riforma universitaria la questione è rimbalzata in quest'aula dai banchi delle parti politiche al banco del Governo, facendo eco alla più vasta problematica che, da qualche anno, attira sull'argomento l'attenzione di studiosi e di esperti. La provvisoria soluzione data al problema non ci esime tuttavia da un ulteriore approfondimento che, in un avvenire più o meno lontano, potrebbe offrire più meditate conclusioni.

Per tornare alla validità del pluralismo scolastico, propria di ogni Stato democratico, dobbiamo del resto riconoscere che anche in Italia alcuni tipi di scuola — faticosamente impiantatisi nella struttura scolastica statale — avevano trovato iniziale possibilità di sperimentazione proprio nella scuola non statale (tali l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, alcuni indirizzi di istituti industriali e altri di istituti professionali); altri tipi di istituti oggi fiorenti nella scuola non statale (si allude ai licei linguistici) ancora non hanno trovato nell'ordinamento statale una giuridica sistemazione, tranne in poche scuole sperimentali ad indirizzo linguistico.

Se quindi il pluralismo scolastico costituisce una vera ricchezza culturale, didattica, pedagogica, strutturale dell'ordinamento scolastico degli Stati democratici, è con viva preoccupazione che oggi guardiamo al graduale tramonto della scuola non statale in Italia, sopraffatta da un quanto mai imminente monopolio statale della scuola. Basti una cifra ad indicare la situazione: i recenti dati ISTAT per l'anno scolastico 1978-79 attribuiscono allo Stato il 93 per cento degli alunni della istruzione elementare, media e secondaria, calcolando al 7 per cento circa (con tendenza a progressiva diminuzione) l'incidenza-alunni della scuola non statale.

(5) Dichiarazione dei diritti del fanciullo, ONU, 20 novembre 1959, n. 7: « Il fanciullo ha diritto ad un'istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria almeno a livelli elementari... L'interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori... ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È bensì vero che nell'ultimo quinquennio 1974-79, a causa delle difficili condizioni in cui versano troppe scuole statali, si è verificato un leggero incremento delle scuole non statali: esso tuttavia — sempre alla luce dei dati ISTAT — non ha ancora raggiunto le quote dell'anno 1970-71 che vedeva, secondo l'ISTAT, il 4,7 per cento di alunni della scuola d'obbligo e il 10,9 per cento di alunni della secondaria superiore; oggi, per tali tipi di scuole, secondo l'ISTAT, siamo rispettivamente al 4,1 per cento per le scuole dell'obbligo e il 10,1 per cento per la secondaria superiore.

Oltre che all'esplosione scolastica di questi anni, il divario percentuale è certamente dovuto anche alla carenza legislativa nei riguardi della scuola non statale, alla mancata garanzia di aiuti, alla negata possibilità di effettiva scelta della scuola da parte delle famiglie (spesso costrette alla scelta della scuola di Stato per motivi economici e non per rispondenza alle proprie persuasioni).

IV. — *La scuola non statale nella Comunità europea.*

A questo punto non sarà inutile allargare lo sguardo oltre i confini nazionali per verificare, almeno nell'area della Comunità europea o di qualche Stato che ha chiesto di entrarvi, l'incidenza della scuola non statale e il trattamento ad essa riservato dai diversi Stati.

V. — *La scuola non statale in Europa.*

A questo punto non sarà inutile allargare lo sguardo oltre i confini nazionali per verificare, almeno nell'area della Comunità europea o di qualche stato che ha chiesto di entrarvi, l'incidenza della scuola non statale e il trattamento ad esse riservato nelle diverse situazioni.

Incidenza:

Italia: 7,1 per cento esclusa la scuola materna (ISTAT 1978-'79);

Francia: 17,5 per cento con punte di oltre il 21 per cento nella secondaria;

Belgio: vanno distinti tre tipi di scuola: statale, comunale e provinciale, libere:

1958-59	10,84%	33,63%	55,52%
1970-71	18,26%	25,60%	56,12%
1976-77	18,93%	24,56%	56,19%

Olanda:

	Scuola statale	Scuola libera
1920	57,6%	42,4%
1960	24,8%	75,2%
1970	24,4%	75,6%
1977	22,3%	77,7%

Lussemburgo: la scuola non statale copre quasi l'intera area: oltre 90 per cento;

Germania Occidentale: la percentuale si mantiene sul 12 per cento dello insegnamento medio e secondario;

Regno Unito: i dati del 1978 indicano che, su circa 11 milioni di alunni, oltre 9 milioni e 200 mila frequentano scuole finanziate con fondi pubblici. Tali scuole assommano globalmente a 38 mila di cui 28.315 di contea (*county*) e 9.300 libere (*voluntary*, suddivise in *aided* e *controlled*). Nello stesso anno gli alunni di scuole esclusivamente private e non sovvenzionate assommavano a 455.000 unità;

Irlanda: nel 1975 si contavano 280 scuole statali con il 30 per cento di alunni di secondo livello e 539 scuole indipendenti con il 70 per cento di alunni;

Spagna: nell'anno scolastico 1978-1979 si contavano 7.873.786 alunni ai vari livelli (prescolare, basico, baccellierato, professionale); di essi circa il 59 per cento frequentava scuole statali e il 41 per cento scuole non statali.

Trattamento.

Italia: il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 prevedeva la destinazione alla scuola non statale di circa 40 miliardi su un totale di oltre 6.000 miliardi di spesa (0,6%).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Di tali 40 miliardi, oltre la metà era destinata alle scuole materne non statali con un contributo di 500.000 lire mensili per sezione di scuola materna (pari a 200 lire mensili per alunno). Altri 12 miliardi erano destinati alle scuole elementari parificate (scuole a sgravio) con l'onere di assicurare ai maestri un trattamento pari a quello base della corrispondente scuola statale, restando a carico delle scuole gli oneri sociali di tali maestri (senza diritto ad imporre rette scolastiche). Altri 2 miliardi erano destinati alle scuole magistrali convenzionate. Il resto andava distribuito in vari rivoli.

Il bilancio di previsione del 1980 non prevede sostanziali modifiche alla situazione, anche se il bilancio della pubblica istruzione sfiora oggi gli 11 mila miliardi.

Francia (cfr. Fontaine, *La liberté d'enseignement*, Paris 1978). Con le leggi Debré (31 dicembre 1959 e 1° giugno 1971) e la legge Guermeur (25 novembre 1977) vengono stabiliti quattro tipi di rapporto fra Stato e scuola libere:

libertà assoluta e nessun intervento da parte dello Stato e nessun sussidio;

integrazione pura e semplice (statizzazione);

riconoscimento o contratto semplice, secondo cui lo Stato si fa carico della retribuzione del corpo docente;

l'associazione o contratto di associazione, che garantisce altri interventi dello Stato oltre la retribuzione del corpo docente.

Inoltre con la legge Guermeur si garantisce lo stesso trattamento e gli stessi diritti (stipendio, progressione, pensione) ai docenti di scuola statale e scuola libera sotto contratto semplice o di associazione. Nelle scuole libere possono essere chiamati ad insegnare anche insegnanti statali che si impegnino « al rispetto del carattere proprio della scuola » (confessionale o laica). Inoltre per le scuole « associate » si prevede un contributo alle spese di funzionamento in forma forfettaria (per alunno e per anno).

Belgio (cfr. *Pacte scolaire*, articoli 24-32 della legge 29 maggio 1959). È garantito a carico dello Stato lo stipendio degli insegnanti delle scuole libere, oltre che quello del personale amministrativo ed ausiliario. Si prevede inoltre una quota-alunno per spese di funzionamento, quota che varia da 25.000 lire italiane a 100.000 lire per alunno, a seconda dei tipi di scuola (materna, primaria, secondaria, magistrale, tecnica professionale o artistica).

Olanda. La scuola d'obbligo, sia statale che non statale, è gratuita completamente. Si prevedono sussidi per la costruzione (interamente pagata se rispondente a certi requisiti di legge) e per il funzionamento delle scuole secondarie.

Germania Occidentale (cfr. *Soziale Funktion der freien Schulen*, 1977). Il trattamento varia nei vari Länder che, in genere, finanziano in pari misure le scuole pubbliche e le scuole private che tengono luogo di quelle pubbliche, giungendo - in qualche Land - a sovvenzionare:

fino all'85 per cento lo stipendio degli insegnanti;

fino al 9 per cento l'onere pensioni;

fino al 10 per cento le spese di funzionamento;

fino al 100 per cento le riparazioni mobiliari;

fino a quota da stabilire le riparazioni degli edifici.

Spagna (situazione al 1978). È in atto il sistema di finanziamento per unità scolastiche, almeno per gli otto anni di scuola di base. Gli oltre 2 milioni di alunni che frequentano tale scuola di base in istituti non statali sono sovvenzionati per il 100 per cento in numero di lire 112.130 alunni; per il 75 per cento in numero di 327.600 alunni; per il 50 per cento in numero di 234.164 alunni.

Questi dati, onorevoli colleghi, impegnano a riflettere sui criteri ispiratori della politica scolastica nelle Comunità europea.

Nel settore della scuola - in cui gli stanziamenti pubblici si profilano sempre

più massicci e insieme sempre più insufficienti, specie alla luce dei nuovi traguardi dell'educazione permanente (cfr. Rapporto Faure, Raccomandazioni nn. 1-4, Paris 1972 pagg. 205-215) — l'orientamento dei paesi della Comunità può essere così delineato: un'azione parallela di « potenziamento delle istituzioni scolastiche statali » e, insieme, di « appoggio concreto alla libera iniziativa scolastica ». Tutto questo al duplice scopo di assicurare un valido pluralismo scolastico, contro ogni monopolio statale della scuola, ed un ancor più valido investimento di capitale umano, pedagogico, didattico e finanziario ad opera di enti e privati.

Si sta infatti constatando in Europa che là ove le comunità locali si sentono concretamente appoggiate dallo Stato nel settore-scuola, la corresponsabilità dei singoli e delle comunità stesse impegna ciascuno a fare e a dare molto di più, anche in termini economicamente valutabili.

Ecco il motivo per cui, nei vari paesi, l'apporto della scuola libera viene considerato come « servizio pubblico gestito da privati ». E poiché si tratta di servizio pubblico, i singoli paesi hanno avuto modo di elaborare — sia pure in termini diversi — l'istituto giuridico che garantisce l'efficienza, la validità, la durata del servizio stesso.

Le formule di tale istituto giuridico sono diverse e il nome stesso nasconde talvolta un retroterra di vicende storico-politico-sociali molto indicativo. Ecco una sommaria indicazione:

il « patto scolastico », rappresenta in Belgio un vero e proprio accordo politico di fatto fra partiti ben diversamente connotati dal punto di vista ideologico, quali il cristiano-sociale, il socialista, il liberale (diventato poi « partito della libertà e del progresso » al momento della firma della ulteriore risoluzione del 1963, che precisava i termini del patto sottoscritto il 20 novembre 1958);

il « contratto » è la formula preferita dalla Francia. Partendo dalla considerazione fatta propria dal Consiglio di Stato, secondo cui « enseignement privé et pu-

blic tendent de plus en plus à se rapprocher dans le cadre d'un service public unique » (*Arrêt du Conseil d'Etat* 1969, cfr. Dalloz-Sirey pag. 282), la graduale estensione della formula del contratto ha fatto concludere — alla prova dei fatti — che « la gestion contractuelle est la formule moderne de coopération entre l'Etat et le secteur privé » nel campo dell'insegnamento (cfr. *L'enseignement privé*, Rennes 1971, pag. 12);

il principio dell'uguaglianza tra scuola statale e scuola libera è stato raggiunto in Olanda con una scelta sempre più accentuata della scuola libera in rapporto alla scuola di Stato. Le statistiche sopra riportate ne fanno fede.

diverse formule di « sussidi » sono in atto nei vari *Länder* della Germania occidentale. Il decentramento scolastico attuato nella Repubblica federale tedesca permette infatti ad ogni *Land* di regolare in modo proprio i rapporti fra scuola statale e scuola libera.

Una recente pubblicazione dell'Assia fa notare, ad esempio, che il sussidio del 50 per cento del costo-alunno non è più sufficiente alla scuola libera per sopravvivere (cfr. *Freie schulen in Hessen*, Wiesbaden 1971, pag. 18) (6);

nell'Inghilterra, finalmente, il decentramento a livello di contea dell'insegna-

(7) Dal 1973, in esecuzione della modifica costituzionale che sottopone a nuovo ordinamento le provvidenze dello Stato in favore delle scuole libere, sono stabilite nei vari *Länder* delle nuove convenzioni con gli Enti liberi gestori e in particolare con le diverse confessioni religiose (cattoliche e protestanti) che gestiscono scuole. In forza di tali nuovi accordi:

nella Renania-Palatinato al personale docente di scuola libera riconosciuta è assicurato dallo Stato un trattamento pari alla media della somma spesa per il personale di analoga scuola statale (Convenzione di Magonza, 15 maggio 1973, articoli 1-13 e Protocollo finale);

in Baviera le condizioni sono ancora più favorevoli (Accordo di Monaco, 4 settembre 1974 a modifica degli articoli 3-8 e 13 della precedente convenzione. Vedi anche il Protocollo finale);

nella Saar si ripetono all'incirca le condizioni e facilitazioni della Renania (Accordo di Bonn-Bad Godesberg, 21 febbraio 1975, articoli 1-11 e Protocollo addizionale).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento mantiene in essere le *maintained schools* e le *direct-grant schools* che assicurano all'insegnamento libero una presenza molto qualificata (e quantificata) nel complesso della realtà scolastica del Regno Unito.

Tutto questo spiega perché in tutti i paesi della Comunità la curva ascensionale della scuola libera tende a graduale incremento, al contrario di quanto avviene in Italia.

Tralasciamo in questa sede di guardare alla situazione mondiale, che pur presenterebbe situazioni più vicine alla legislazione europea su descritta che a quella italiana, rinviando per il momento ad opere recenti che, su documenti di prima mano, offrono il panorama mondiale della situazione relativa ai rapporti fra scuola statale e scuola libera in almeno 80 nazioni.

(Cfr. B. Benabarre, *Public Funds for private Schools*, Manila 1958; opera ampliata e riedita a Madrid nel 1969 sotto il titolo *Igual subvencion estatal a las escuelas publicas y privadas*, pagg. XX-280).

V. — La politica scolastica italiana.

È appena il caso di sottolineare a questo punto, onorevoli colleghi, il colossale sforzo che in Italia la pubblica spesa sta da anni affrontando nel settore istruzione. Diciamo, senza tema di smentite, che si è ormai arrivati ai margini di possibilità del bilancio statale e che giganteschi investimenti restano ancora da compiere per l'edilizia universitaria, per abolire i doppi turni nella secondaria, per la scuola materna.

L'approvazione della legge-delega sullo stato giuridico del personale insegnante (legge 20 luglio 1973, n. 477) e il conglomeramento delle varie indennità nell'assegno pensionabile rappresenta insieme un atto di buona volontà e un onere gravoso a carico dello Stato.

Si tratta di massicci interventi, resi necessari per la salvaguarda del diritto allo studio, per attuare un decondiziona-

mento precoce, per intervenire in aree socialmente e geograficamente depresse, per allargare la scolarità in ogni ceto sociale.

Ma si tratta nel contempo di interventi che, senza far colpa a nessuno, non fanno che isolare ulteriormente lo Stato e creano di fatto un totale disimpegno di enti e privati nel settore scuola.

Trascurando cioè ogni incentivo all'iniziativa non statale nel settore-scuola, lo Stato ha inconsciamente provocato una graduale contrazione di impegno da parte di regioni, comuni, enti e privati, ai quali andava finora attribuito l'impulso a scuole civiche, materne e professionali in molte città e regioni d'Italia.

Tipico il caso della scuola materna non statale che fino al 1970, con i sussidi statali, era riuscita ad incrementare i propri sforzi così da raggiungere la scolarizzazione di ben 1.560.220 bambini. Da tale anno, le scuole materne statali, istituite dove già esistevano le non statali, invece che nelle moltissime località ancora sprovviste, hanno determinato alcuni fenomeni contraddittori, negativi per il bilancio dello Stato, per la scolarizzazione dei fanciulli dai 3 ai 6 anni, per la valorizzazione del pluralismo scolastico.

I fenomeni seguiti alla istituzione di scuole materne statali in località già provviste di tale servizio scolastico sebbene privato, sono questi:

a) gli alunni delle scuole materne private in quattro anni dal 1969 al 1973, sono diminuiti da 1.560.200 a 1.395.281 (— 164.919);

b) gli alunni delle scuole materne statali nei medesimi quattro anni sono aumentati da 84.786 a 295.177 (+210.391);

c) il totale degli alunni scolarizzati dalle scuole materne statali e non statali, sempre nel medesimo periodo, è aumentato da 1.644.986 a 1.690.458 (+45.462);

d) il bilancio dello Stato, nei quattro anni interessati, accanto a un aumento di scolarizzazione di 45.462 unità, ha aumentato la spesa relativa di lire 45 miliardi 179.644.000. Con una tale somma, calcolando in 100-150.000 lire la spesa pro

capite per alunni di scuole materne, gli alunni scolarizzabili potevano essere da 8 a 10 volte più numerosi.

Analogo ragionamento va fatto nel settore universitario, con il fenomeno della statizzazione delle università libere (talvolta invocata dalle stesse per poter sopravvivere) mentre una ricognizione fuori Italia indurrebbe a valutare in altri termini il significato di una libera università negli Stati democratici.

Lo stesso sta accadendo nella scuola secondaria superiore, ove molte delle civiche scuole dei comuni italiani hanno dovuto chiedere la statizzazione, pena la morte per soffocamento.

E la medesima cosa si sta ripetendo da parte anche di storiche istituzioni, sia a carattere religioso (ed i casi sono noti) sia a carattere laico; è forse meno noto che l'Umanitaria di Milano, vecchia e validissima scuola di origini socialiste, se ha voluto istituire un quinquennio di scuola secondaria superiore accanto alle scuole di qualifica, ha dovuto rassegnarsi a statizzare la sua forma di istituto tecnico: e così altre gestioni non statali si sono convertite, per vivere, in scuole statali.

VI. — *La proposta di legge.*

Proprio per adeguarci agli altri paesi della Comunità europea vorremmo, con la presente proposta di legge, auspicare che la scuola non statale riprendesse un suo preciso posto nella dinamica del progresso culturale italiano.

E il nostro prioritario interesse si volge anzitutto alla scuola paritaria. È la scuola a cui lo Stato — secondo la Costituzione — chiede doveri e riconosce diritti.

Fra i doveri della scuola paritaria la presente proposta di legge prevede (articolo 3) gli obblighi relativi all'edilizia, alla gestione, ai titoli di preparazione degli insegnanti, ai programmi, agli esami, agli scrutini, eccetera (condizioni assolutamente non richieste alla scuola meramente privata, istituita senza oneri per lo Stato).

A sua volta lo Stato riconosce — fra i diritti della scuola paritaria — un effettivo esercizio di libertà di scelta della stessa da parte delle famiglie, una flessibile impostazione dei programmi entro « le norme generali sulla istruzione » (articolo 33, 2 della Costituzione), una autonoma scelta di docenti, una propria metodologia pedagogico-didattica.

Per rendere possibile la libertà di scelta di tale scuola alle famiglie, la presente proposta di legge prevede il buono-scuola (articolo 13) ai genitori degli alunni di scuola d'obbligo (gratuita secondo la Costituzione), di scuola materna (facoltativa ma gratuita secondo la legge) e di istruzione professionale (non obbligatoria ma gratuita secondo la Costituzione).

Proprio per quest'ultimo tipo di istruzione — la professionale — viene chiamata in causa la regione a cui il dettato costituzionale, le vigenti leggi e i decreti delegati riservano una competenza propria. La presente proposta di legge tiene conto di questa autonomia regionale nel campo dell'istruzione professionale (articoli 3, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20 e 21).

Per gli altri tipi di istruzione ed educazione la proposta di legge che presentiamo prevede la possibilità, per lo Stato e la regione, di contrarre opportune convenzioni quando il bene pubblico lo rendesse conveniente (articolo 14).

Ma oltre alla regolamentazione della scuola paritaria, la presente proposta di legge intende anche colmare la lacuna legislativa nei riguardi della scuola privata.

La sentenza della Corte costituzionale sopra citata stimola infatti a « provvedere con auspicata sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore » (sono le parole della sentenza, rimaste lettera morta dopo 14 anni).

Naturalmente per la scuola privata ci si è limitati al minimo indispensabile di norme (articoli 3, 4 e 5). Queste, per le scuole già in sintonia con le nuove disposizioni, non avranno altro scopo che quello di codificare legislativamente quanto è già in atto praticamente. Per le altre scuole la regolamentazione servirà a stron-

care anche il solo sospetto — talora insorgente di fronte al clamore di certe trovate pubblicitarie — che sotto qualche tipo di scuola si camuffi abilmente un'indovinata impresa commerciale.

Nessuna particolare regolamentazione ci è parso di dover proporre alla istruzione paterna, se non quella relativa all'adempimento dell'obbligo scolastico: al prioritario diritto dei genitori all'educazione e istruzione dei figli non sembra infatti di dover imporre di più.

Onorevoli colleghi, consapevoli che il nostro lavoro non sarà privo di immancabili deficienze, ci auguriamo che un sereno e fecondo dibattito serva a chiarire ed approfondire tutti gli aspetti del problema della scuola e della cultura nazionale.

In un tempo in cui la soluzione dei gravi problemi della scuola nostra esige l'unione di tutte le forze, la collaborazione di tutte le esperienze, l'apporto di tutte le competenze, auspichiamo che allo sforzo comune non venga meno la partecipazione responsabile della scuola non statale italiana.

La soluzione del problema nel senso indicato dalla presente proposta di legge, porterebbe a conclusione un dibattito culturale e politico protrattosi per lunghissimo periodo nel nostro paese, avendo le radici e l'origine nel secolo scorso; e la conclusione sarebbe quella chiaramente emersa come la più coerente con l'ideologia del pluralismo e della libertà che caratterizza la nostra democrazia.

Non si sono mai elevate voci, né effettuate azioni, infatti, in tutti i periodi in cui l'Italia ha avuto regimi democratici, sebbene di diversa base popolare, contro la educazione pluralista ed a favore dello stato etico, e quindi educativo.

Anzi dell'Italia liberale si può riferire, una per tutte, la voce autorevole di Benedetto Croce il quale, nell'annunciare, come Ministro della pubblica istruzione, il progetto per la « Riforma degli esami e la sistemazione delle scuole medie », dedicò gran parte del discorso del 7 luglio 1920 a mostrare come il « ravvicinamento della scuola privata », conseguenza della riform-

ma, era da considerarsi un fatto « ovvio » e benefico per la stessa scuola di Stato. Croce ribadiva le convinzioni più volte espresse, e in particolare enunciate sul periodico *l'Idea nazionale*, l'8 aprile dello stesso 1920: « ho ferma e profonda convinzione che solo la valida concorrenza della scuola privata possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perché quella di Stato le ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale, che ha danneggiato tutt'insieme la scuola privata e la scuola di Stato ».

Per la sua singolarità occorre citare la tesi di Luigi Einaudi (*Prediche inutili*, prima dispensa, 1957), il quale applicando al campo particolare della scuola la sua fede nella libertà di iniziativa e nel valore concorrenziale in campo economico, affermava che la concorrenza aiuta l'affermazione dei migliori, e — pur escludendo rigidamente ogni aspetto ideologico e trascurando i contenuti formativi delle singole scuole — sosteneva il pluralismo della organizzazione scolastica e, in particolare, concludeva rilevando l'ingiustizia pratica di un sistema come quello italiano che costringe la famiglia che sceglie, per l'educazione dei figli, una scuola non statale, a pagare due volte il servizio scolastico: una volta tramite le tasse cui tutti i cittadini sono tenuti, una seconda con la contribuzione dovuta alla scuola privata per il suo sostentamento.

Dell'Italia che sta formandosi ancor oggi sulla base della costituzione repubblicana del 1947, la voce più significativa, perché espressa da un organismo che rappresenta tutte le componenti sociali del paese, è il « VI Rapporto sulla situazione sociale del paese » del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Roma, ottobre 1972).

In tale rapporto il CNEL denuncia il « vuoto di gestione e di responsabilità sociale delle istituzioni scolastiche statali »; rileva che la presenza dello Stato ha avuto un significato nella fase di tumultuoso sviluppo quantitativo della istruzione, ma che — divenendo oggi il problema

da quantitativo sempre più qualitativo — sembra auspicabile un diverso coinvolgimento del corpo sociale nelle vicende scolastiche; propone due tipi di interventi: « uno sul piano più istituzionale è costituito dalla esigenza di dare vita al distretto scolastico; l'altro sul piano degli strumenti economici consiste nell'allargare la titolarità delle risorse finanziarie della istruzione (oggi esclusivo appannaggio del Ministero della pubblica istruzione) ad altri organismi e ad altre forze pluralistiche anche non strettamente pubbliche, che oggi presentano capacità di iniziativa e capacità di migliorare la qualità dell'insegnamento » (pag. I/9).

Riteniamo, onorevoli colleghi, che allo sforzo e all'impegno che lo Stato pone per estendere e migliorare il proprio servizio scolastico, affinché sia in grado di capillarizzarsi fino a raggiungere con la qualità migliore tutti i fanciulli e i giovani del paese, l'affiancare un parallelo e complementare impegno per rendere a tutti accessibile la scuola non statale, sia un impegno che si colloca nella migliore tradizione democratica italiana e che serve a realizzare meglio i principi di quella

giustizia e quella libertà che ispirano la nostra Costituzione.

Riteniamo fermamente con questa proposta di legge, di favorire una più completa realizzazione del disegno costituzionale in materia di educazione e di formazione personale.

Al fine di agevolare la formazione di un piano finanziario per la copertura della spesa che l'attuazione della presente proposta di legge comporterà, riportiamo alcune statistiche, desunte dal Supplemento al *Bollettino Mensile di Statistica* 1976, n. 5 (ISTAT): « Statistiche dell'istruzione, Dati sommari dell'anno scolastico 1975-76 ».

La Tabella A indica l'evoluzione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'ultimo triennio.

La Tabella B presenta l'andamento complessivo delle unità scolastiche, delle classi e del numero degli alunni in questi ultimi anni. Poiché tuttavia in questa Tabella ISTAT, per l'anno scolastico 1975-76 sono state incluse fra le scuole statali anche le scuole magistrali (quasi tutte non statali) e i licei linguistici (tutti non statali), abbiamo precisato i dati reali nella Tabella C.

DATI

TAVOLA 23. — Spese dell'Amministrazione

Bilanci di

ENTI VOCI DI BILANCIO	1976		
	Spese correnti	Spese in c/capitale	TOTALE
A — Spese secondo la destinazione			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	4.514.775	44.531	4.559.300
Servizi generali	70.586	—	70.588
Scuola materna	129.041	4.678	133.719
Istruzione elementare	1.268.474	3.153	1.271.627
Scuola popolare e scuole elementari per adulti	26.991	—	26.991
Istruzione secondaria di 1° grado	1.194.996	3.000	1.197.996
Istruzione classica, scientifica e magistrale	276.560	2.800	279.360
Istruzione tecnica e professionale	631.138	—	631.138
Istruzione artistica	81.444	—	81.444
Educazione fisica	122.437	4.900	127.337
Istituti di educazione	12.087	—	12.087
Istituti speciali (b)	2.043	—	2.043
Istruzione universitaria	(c) 520.075	26.000	546.075
Assistenza scolastica	27.260	—	27.260
Edilizia e arredamento della scuola (h)	(h) 1.315	—	1.315
Scambi culturali	328	—	328
Fondi da ripartire (l)	150.000	—	150.000

(a) Dati desunti dal « Bilancio di previsione dello Stato » per l'anno finanziario 1976 (legge 22 dicembre 1976, legge 27 aprile 1978, n. 143). Essi riguardano le somme impegnate sul conto della competenza. Sono state mandate a: ISTAT, *Supplemento al Bollettino mensile di statistica*, Anno 1978, n. 2), al fine di poter

(b) Sono istituti dei sordomuti e dei ciechi; le altre scuole speciali sono comprese nell'istruzione ele-

(c) Comprende 104.300 milioni trasferiti alle Università e 14.000 milioni trasferiti alle Opere Uni-

(d) Comprende 120.600 milioni trasferiti alle Università e 17.000 milioni trasferiti alle Opere Uni-

(e) Comprende 75.000 milioni trasferiti alle Università.

(f) Comprende 133.633 milioni trasferiti alle Università e 18.200 milioni trasferiti alle Opere Uni-

(g) Comprende 125.000 milioni trasferiti alle Università.

(h) Comprende 150 milioni trasferiti ai Comuni.

(i) Comprende 300 milioni trasferiti ai Comuni.

(l) Per l'attuazione dei provvedimenti sullo stato giuridico del personale docente e non docente (legge

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

FINANZIARI

ello Stato per l'istruzione e la cultura

revisione (a)

1977			1978		
Spese correnti	Spese in c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese in c/capitale	TOTALE
5.893.315	122.750	6.016.065	7.410.462	187.500	7.597.962
87.527	—	87.527	122.810	—	122.810
199.202	—	199.202	301.173	—	301.173
1.747.090	—	1.747.090	2.097.370	—	2.097.370
37.552	—	37.552	44.506	—	44.506
1.675.644	—	1.675.644	2.147.224	—	2.147.224
381.316	—	381.316	478.403	—	478.403
835.708	—	835.708	1.118.904	—	1.118.904
108.440	—	108.440	141.692	—	141.692
157.990	4.750	162.740	191.877	5.000	196.877
13.008	—	13.008	18.633	—	18.633
2.338	—	2.338	2.648	—	2.648
(d) 636.277	(e) 108.000	744.277	(f) 734.207	(g) 172.500	906.707
7.500	—	7.500	7.289	—	7.289
(i) 3.365	10.000	13.365	(i) 3.358	10.000	13.357
358	—	358	368	—	368
—	—	—	—	—	—

— Milioni di lire

ore 1975, n. 702), per l'anno finanziario 1977 (legge 23 dicembre 1976, n. 874) e per l'anno finanziario 1978 i presi in considerazione i dati di preventivo, anziché quelli di consuntivo (per i quali, tuttavia si ri-

lisporre di dati aggiornati fino all'anno in corso.

mentare.

versitarie.

versitarie.

versitarie.

versitarie.

DAT

TAVOLA 24. — Scuola materna, scuol.

SPECIE DELLE SCUOLE ANNI SCOLASTICI	Unità scolastiche (a)	Classi
		SCUOLE
1958-59	17.092	27.828
1968-69	20.522	37.890
1974-75	28.620	59.574
1975-76	29.357	63.434
1976-77	29.803	65.150
1977-78	29.478	64.887
1978-79	29.762	66.786
		SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI		
1958-59	40.179	260.224
1968-69	38.996	280.699
1974-75	33.982	287.141
1975-76	33.233	284.625
1976-77	32.625	280.960
1977-78	32.060	274.954
1978-79	31.524	270.344
SCUOLE MEDIE		
1958-59	4.578	42.587
1968-69	8.865	88.460
1974-75	9.781	118.264
1975-76	9.827	123.062
1976-77	9.911	125.887
1977-78	9.986	128.278
1978-79	9.956	128.298
		SCUOLE SECONDARIE
IN COMPLESSO		
1958-59	2.709	26.305
1968-69	5.730	57.808
1974-75	6.772	83.533
1975-76	6.825	88.531
1976-77	6.918	92.583
1977-78	6.946	95.259
1978-79	7.010	98.073

TABELLA B

RETROSPETTIVI

d'obbligo e scuola secondaria superiore

ALUNNI ISCRITTI			RIPETENTI 1° ANNO		LICENZIATI (b)	
In complesso	Al 1° anno		Numero	Per 100 iscritti al 1° anno	Numero	Per 100 esaminati
	Numero	Per 100 alunni iscritti in complesso				
MATERNE						
1.088.428	—	—	—	—	—	—
1.435.380	—	—	—	—	—	—
1.767.612	—	—	—	—	—	—
1.882.527	—	—	—	—	—	—
1.866.104	—	—	—	—	—	—
1.821.744	—	—	—	—	—	—
1.854.219	—	—	—	—	—	—
D'OBBLIGO						
4.606.940	896.988	19,5	112.982	12,6	789.686	94,0
4.652.093	997.182	21,4	121.968	12,2	766.405	93,8
4.922.920	919.965	18,7	55.516	6,0	999.191	98,2
4.833.415	918.162	19,0	43.925	4,8	964.411	98,2
4.735.301	875.923	18,5	36.067	4,1	953.602	98,1
4.665.526	879.615	18,9	32.904	3,7	937.322	98,8
4.584.300	847.253	18,5	20.616	2,4	—	—
1.150.057	518.120	45,1	70.191	13,5	242.790	84,1
1.981.739	797.424	40,2	105.931	13,3	505.531	90,7
2.628.758	990.963	37,7	94.211	9,5	777.071	96,2
2.778.597	1.062.751	38,2	80.369	7,6	782.403	94,4
2.869.593	1.043.773	36,4	86.265	8,3	801.085	94,1
2.945.930	1.060.616	36,0	99.501	9,4	862.878	96,8
2.932.615	1.035.870	35,3	102.734	9,9	—	—
SUPERIORI						
678.848	190.955	28,1	19.830	10,4	119.243	77,9
1.501.336	463.830	30,9	54.351	11,7	269.931	89,5
1.990.649	579.249	29,1	46.153	8,0	370.990	89,0
2.096.582	607.969	29,0	42.511	7,0	401.407	89,1
2.197.750	628.873	28,6	46.871	7,5	407.724	89,3
2.262.021	649.646	28,7	54.847	8,4	432.624	90,0
2.334.766	701.371	30,0	58.234	8,3	—	—

TABELLA C

INCIDENZA DELL'ISTRUZIONE NON STATALE SUI VARI TIPI DI SCUOLA

(Anno 1978-79 - Dati ISTAT)

Scuola materna:

unità scolastiche	29.762	di cui statali	11.978	non statali	17.784
sezioni	66.786	di cui statali	27.026	non statali	39.760
alunni	1.854.219	di cui statali	693.796	non statali	1.160.423

Scuola elementare:

unità scolastiche	31.524	di cui statali	29.020	non statali	2.504
classi	270.344	di cui statali	256.739	non statali	13.605
alunni	4.584.300	di cui statali	4.246.232	non statali	338.068

Scuola media:

unità scolastiche	9.956	di cui statali	9.060	non statali	896
classi	128.298	di cui statali	123.550	non statali	4.748
alunni	2.932.615	di cui statali	2.804.036	non statali	128.579

Secondaria superiore:

unità scolastiche	7.010	di cui statali	5.387	non statali	1.623
classi	98.073	di cui statali	87.828	non statali	10.245
alunni	2.334.766	di cui statali	2.091.839	non statali	242.927

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
E ALL'EDUCAZIONE

ART. 1.

(Diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato).

Il diritto della persona alla istruzione e alla educazione permanente deve essere assicurato dalla famiglia e dalla comunità nazionale e locale. Tale diritto può essere soddisfatto o nell'ambito familiare o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

ART. 2.

(Libertà di scelta e sua attuazione).

È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, con diritto di usufruire — a norma degli articoli 31 e 34 della Costituzione — delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per agevolare il loro compito educativo, con particolare riferimento all'assistenza scolastica e al diritto allo studio.

ART. 3.

(Istruzione familiare).

L'istruzione impartita, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, sotto la responsabilità dei genitori, singoli o associati — e di chi li rappresenta — è soggetta alle sole disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico, da accertare secondo le norme stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 22.

TITOLO II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ED EDUCATIVE PRIVATE

ART. 4.

(Condizioni).

Il diritto costituzionale degli enti e privati ad aprire istituti di istruzione e di educazione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che il gestore risulti di buona condotta morale e civile. Ove trattisi di enti locali o di altri enti giuridicamente riconosciuti, basta che il legale rappresentante dimostri il riconoscimento dell'ente e la propria capacità di agire per gli scopi indicati a nome e per conto dell'ente. Ove trattisi di ente, società e associazione senza riconoscimento giuridico, i predetti requisiti devono essere posseduti da coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo gli ordinamenti italiani o l'accordo degli associati;

b) che il personale addetto risulti di buona condotta morale e civile ed abbia i necessari requisiti di competenza, attestati dal gestore sotto la propria responsabilità;

c) che i piani di attività educative e l'elenco del personale di cui alla lettera b) siano preventivamente notificati al competente Provveditore agli studi;

d) che i locali siano riconosciuti igienicamente idonei dalla competente autorità sanitaria, avverso il cui diniego è ammesso ricorso gerarchico;

e) che l'arredamento scolastico e le relative attrezzature siano rispondenti ai piani prefissati, secondo apposita dichiarazione del gestore.

ART. 5.

(Norme).

I gestori - o i legali rappresentanti degli enti gestori - dando al competen-

te Provveditore agli studi notifica della iniziativa promossa — allegheranno la documentazione relativa alle condizioni previste dall'articolo 4. Essi inoltre hanno l'obbligo di notificarne e di opportunamente documentare ogni variazione relativa alla gestione, al tipo di istituzione scolastica e educativa, al personale addetto e le altre notevoli variazioni ai piani di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo 4.

Il Provveditore agli studi iscriverà in apposito Albo, da istituire presso ogni Provveditorato, l'istituzione scolastica od educativa che risulti in possesso delle condizioni prescritte dall'articolo 4.

L'iscrizione, che ha natura di mero accertamento dichiarativo delle condizioni prescritte per l'apertura, si intenderà acquisita quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della notifica o dall'ultima integrazione della relativa documentazione e non sia intervenuto un motivato diniego del Provveditore.

Le modalità per l'accertamento delle condizioni di apertura o di funzionalità delle istituzioni suddette, per la iscrizione all'Albo o per il motivato diniego, nonché per la eventuale sospensione o chiusura della loro attività, verranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo articolo 22.

ART. 6.

(Sanzioni).

Il Provveditore agli studi, qualora accerti che sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni previste dall'articolo 4, fissa al gestore un congruo termine entro il quale questi deve provvedere a sanare l'irregolarità riscontrata. Decorso tale termine, il Provveditore può disporre la chiusura dell'istituzione con decreto motivato.

Contro tale decreto è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione che decide entro un mese, sentito il Consiglio centrale di cui al successivo articolo 15.

ART. 7.

(Ammende).

Chiunque proceda all'apertura di una istituzione di istruzione o di educazione prima che sia decorso un mese dalla notificazione di cui all'articolo 5 o dopo aver ricevuto dal Provveditore il motivato diniego, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; il Provveditore inoltre può disporre la chiusura dell'istituzione.

ART. 8.

(Ordinamento e attestati).

Alle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo è riconosciuta la libertà di ordinamento didattico, disciplinare, amministrativo e la facoltà di rilasciare attestati di frequenza e di studio a carattere privato, validi anche a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22. Per i lavoratori studenti tali attestati sono validi ai fini del riconoscimento dei diritti previsti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

TITOLO III

SCUOLE PARITARIE

ART. 9.

(Condizioni).

La parità scolastica prevista dalla Costituzione è riconosciuta alle istituzioni scolastiche che, oltre alle condizioni previste dal precedente articolo 4, soddisfino anche ai seguenti requisiti:

a) che il personale direttivo e docente sia fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento o, qualora non sia richiesto, di altri requisiti atti a comprovare la competenza;

b) che i piani di insegnamento siano riconosciuti atti a conseguire i titoli che la scuola intende rilasciare.

Se tali piani sono conformi a quelli di scuole statali, il riconoscimento consegue all'accertamento di tale conformità, fermo restando che la conformità riguarda esclusivamente i piani stessi; in questo caso, il corso degli studi si svolge in un numero di mesi non inferiore a quello stabilito nel corrispondente ordinamento statale.

Qualora i piani suddetti non risultino conformi a quelli di scuole statali, il provvedimento che dichiara la parità delle singole scuole stabilisce anche gli effetti legali dei titoli da esse rilasciati.

ART. 10.

(Adempimenti).

Per conseguire il riconoscimento della parità il gestore o il legale rappresentante degli enti gestori, deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione, tramite il competente provveditore, allegando i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 4 e 9.

Accertati gli adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di cui al successivo articolo 15, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di parità o comunica il motivato diniego.

La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso e gradualmente a singole classi o gruppi di classi.

Gli effetti giuridici del decreto di parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nell'atto del riconoscimento.

Ai fini degli accertamenti prescritti dovranno essere notificati ai competenti organi ministeriali le variazioni relative al passaggio di gestione, al trasferimento di sede, al personale addetto e ai piani di studio.

Le modalità per gli accertamenti di cui al presente articolo, le sospensioni o

chiusure di scuole paritarie sono indicate nel regolamento di cui al successivo articolo 22, salvi sempre i diritti degli alunni e del personale di dette scuole.

ART. 11.

(Sanzioni).

Per comprovate gravi infrazioni all'articolo 9, il Ministro della pubblica istruzione, tramite il competente provveditore agli studi, può applicare le seguenti sanzioni:

a) revoca del riconoscimento della parità;

b) chiusura della scuola.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono applicati dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del consiglio di cui al successivo articolo 15, previa contestazione degli addebiti.

Gli alunni che frequentano la scuola all'atto in cui si sia data esecuzione ai provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, possono essere accolti in altre scuole paritarie e hanno diritto di trasferirsi nelle corrispondenti classi di scuole statali a cui dà accesso il titolo del quale sono forniti.

In mancanza di scuole di cui al precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione — sentito il parere del consiglio di cui all'articolo 15 — nomina un commissario governativo, che a carico del gestore, provveda agli adempimenti necessari fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso.

ART. 12.

(Validità).

Il riconoscimento della parità della scuola comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi ivi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado, e dei titoli da essa rilasciati.

ART. 13.

Gli alunni iscritti alla scuola paritaria devono essere forniti del titolo legale di studio prescritto per la classe che frequentano; ad essi è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali a norma dell'articolo 33 della Costituzione. I candidati privatisti possono sostenere presso le scuole paritarie che intendono frequentare, tutti gli esami che danno accesso a classi di ogni ordine e grado. Essi hanno facoltà di iscriversi per la frequenza in scuole statali o paritarie diverse da quelle in cui hanno sostenuto gli esami alle condizioni indicate dal regolamento di cui all'articolo 22.

ART. 14.

(*Personale*).

Al personale direttivo, docente e non docente delle scuole paritarie compete il trattamento stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Esso ha il diritto di usufruire dei corsi di aggiornamento e di altre facilitazioni previste per il personale di scuole statali.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie sarà valutato e riscattato ai fini e con le modalità previste da successivo decreto, avente valore di legge ordinaria che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di cui al successivo articolo 15.

TITOLO IV

CONSIGLIO CENTRALE
PER LA SCUOLA NON STATALE

ART. 15.

È istituito un Consiglio centrale per la scuola non statale, nominato dal Ministro

della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è composto di 12 membri e cioè:

- 1) dal direttore generale competente per la scuola non statale;
- 2) di due ispettori centrali designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- 3) di tre rappresentanti designati dai gestori iscritti all'albo di cui al secondo comma dell'articolo 5;
- 4) di due rappresentanti dei genitori di alunni di scuole paritarie da loro designati;
- 5) dei quattro rappresentanti del personale dirigente e docente di scuole non statali, membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, designati a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

Il Consiglio dura in carica cinque anni, con le stesse scadenze previste per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Esso deve essere consultato:

- a) sui riconoscimenti o dinieghi della parità di cui all'articolo 10;
- b) sui piani di insegnamento di cui all'articolo 9, b);
- c) sui provvedimenti previsti dall'articolo 11;
- d) sul regolamento di cui all'articolo 22;
- e) sulle questioni inerenti alle istituzioni scolastiche ed educative di enti e privati, ivi compresi i disegni di legge, le ordinanze, le circolari e altri ordinamenti.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, ma non vincolante per il Ministro.

TITOLO V

GRATUITÀ E CONVENZIONI

ART. 16.

(Gratuità dell'istruzione obbligatoria).

Per rendere effettiva la gratuità della istruzione obbligatoria anche per gli alun-

ni delle scuole paritarie, lo Stato rilascia ai loro genitori — o a chi li rappresenta — un buono-scuola, da utilizzare esclusivamente per l'iscrizione dei figli alla scuola paritaria prescelta. L'entità del buono-scuola viene annualmente rapportata al costo-alunno della corrispondente scuola statale, in misura pari almeno all'80 per cento del costo stesso.

L'amministrazione dei buoni-scuola è affidata ad un organismo collegiale da istituire presso ogni scuola paritaria, rappresentativo del gestore, del personale direttivo, docente e non docente, dei genitori e degli alunni maggiorenni, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22.

Il buono-scuola è comprensivo di una quota destinata alla retribuzione del personale dirigente, docente e non docente della scuola paritaria e di una quota destinata ai costi di gestione.

Nulla è dovuto al gestore di scuola paritaria, oltre il buono-scuola, da parte dei genitori degli alunni per le prestazioni previste dal precedente comma, quando tale buono copra di fatto tali prestazioni.

ART. 17.

(Convenzioni).

Per le istituzioni scolastiche ed educative diverse da quelle indicate nel precedente articolo, lo Stato è autorizzato ad intervenire tramite apposite convenzioni finanziarie, quando si accerti la pubblica utilità delle istituzioni stesse. Tale accertamento sarà stabilito dal competente Ministero, sia direttamente sia su proposta delle Regioni o degli organismi collegiali di distretto, provinciale o nazionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

Per gli adempimenti finanziari previsti dai precedenti articoli, si provvede me-

dian­te corrispon­den­ti varia­zioni al bilan­cio dello Stato a carico del Ministero della pubblica istruzione o degli altri Ministeri e organismi competenti per il settore scolastico ed educativo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Applicazione della legge).

Le istituzioni scolastiche, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge con corso di studi avente valore legale, hanno facoltà di assumere la qualificazione giuridica di scuole paritarie.

Le istituzioni scolastiche ed educative meramente private, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di ufficio nell'albo di cui al precedente articolo 5, se in possesso di autorizzazione o di presa d'atto rilasciata dall'autorità scolastica; in caso contrario, devono chiedere l'iscrizione nell'albo entro due mesi. In ambedue i casi esse devono dimostrare il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4 della presente legge.

Fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, alle scuole magistrali paritarie potranno essere concessi contributi ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 137 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

ART. 20.

(Tassazione).

L'apertura, il funzionamento e il controllo delle istituzioni contemplate nella presente legge, non sono soggetti a tassazione da parte dello Stato, al quale nulla è dovuto per i suoi adempimenti.

ART. 21.

(Regolamento).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di cui al precedente articolo 15, è emanato - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - il regolamento per la sua attuazione.

ART. 22.

(Norme finanziarie).

Alla copertura finanziaria della presente legge si procede mediante apertura di apposito capitolo di spesa o opportune variazioni al bilancio della pubblica istruzione della scuola statale o regionale con gradualità qui indicata:

anno scolastico 1980-81: per il 25 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 17;

anno scolastico 1981-82: per il 50 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 17;

anno scolastico 1982-83: per il 75 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 17;

anno scolastico 1983-84: per il 100 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 17.